

Regolamento d'Istituto

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 21 del 20 febbraio 2025)

Premessa

Il Regolamento d'Istituto definisce un insieme di regole volte a disciplinare la civile convivenza della comunità scolastica, con l'intento di promuovere lo sviluppo di competenze di cittadinanza quali la consapevolezza, il senso di responsabilità, l'autonomia individuale, il rispetto di sé e degli altri ed il rispetto dei tempi e dei luoghi.

Si rivolge a tutte le persone che lavorano nella scuola e che vivono la scuola (docenti, personale ATA, alunni e famiglie).

Le norme in esso previste si applicano a tutti i momenti della vita scolastica, compresi i viaggi di istruzione e le uscite didattiche.

Art. 1 - Diritti degli alunni

1. Gli alunni hanno diritto ad una formazione qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Hanno diritto ad essere informati sulle norme che regolano la vita della scuola e a trovare nell'Istituto un ambiente sereno, stimolante e rispondente alle proprie esigenze di crescita culturale e formativa.

Art. 2 - Doveri degli alunni

1. Gli alunni hanno il dovere di collaborare al raggiungimento degli obiettivi formativi, tenendo in ogni occasione un atteggiamento improntato al rispetto delle norme di civile convivenza e della buona educazione ed evitando situazioni pericolose per la propria e l'altrui incolumità. La buona educazione, la cortesia e la disponibilità sono richieste da e verso tutti i componenti della comunità scolastica.

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare la scuola (la frequenza è obbligatoria e riguarda tutte le attività afferenti l'offerta formativa quali, ad esempio, uscite didattiche), a svolgere regolarmente i compiti assegnati e a portare sempre il materiale didattico occorrente.

3. Gli alunni devono rispettare puntualmente l'orario di ingresso (per la scuola primaria, la puntualità è garantita dai genitori/tutori; per la scuola secondaria di primo grado, è a carico sia dei genitori/tutori che degli alunni che si recano autonomamente a scuola).

4. Gli alunni devono rispettare i propri pari ed il personale scolastico, usare correttamente i servizi igienici e fruire del servizio mensa nel rispetto delle comuni norme di comportamento a tavola.

5. Gli alunni devono evitare scontri verbali/fisici e ogni atteggiamento pericoloso per se stessi o per gli altri (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, non devono mai sporgersi né gettare nulla dalle finestre o correre nei locali della scuola).

6. Gli alunni non devono arrecare danni ad arredi, locali, impianti e sussidi scolastici.

7. È vietato portare a scuola oggetti pericolosi o preziosi e qualunque diversivo che possa disturbare le lezioni.

8. Gli alunni devono rispettare rigorosamente il divieto di fumo in ogni ambiente scolastico, pertinenze comprese.

9. Durante le lezioni e nei cambi d'ora, gli alunni sono tenuti a restare in aula/laboratorio, seduti al proprio banco. Possono uscire dall'aula/laboratorio per recarsi ai servizi igienici esclusivamente uno per volta e solo se autorizzati dal docente.

10. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo se accompagnati da un insegnante che se ne assume la responsabilità. Durante gli spostamenti, devono muoversi con

ordine e secondo le indicazioni del docente, il quale è tenuto a vigilare che lo spostamento avvenga in maniera da non arrecare disturbo al normale svolgimento delle lezioni.

11. Durante l'intervallo, gli alunni restano in aula o in corridoio nelle immediate vicinanze dell'aula; non devono spostarsi dal piano su cui è ubicata la propria aula; possono recarsi ai servizi igienici previa autorizzazione del docente, uno per volta e sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico.

12. Al termine delle lezioni, le classi non possono lasciare l'aula prima del suono della campanella. I docenti in servizio nell'ultima ora di lezione sono tenuti a garantire la rigorosa osservanza di tale disposizione.

13. Durante le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione, devono rispettare puntualmente le disposizioni impartite dagli accompagnatori.

Art. 3 - Materiale didattico, diario, compiti e consegne

1. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola quotidianamente e ad aver cura del materiale necessario allo svolgimento delle lezioni previste dall'orario scolastico (es: penne, libri, quaderni). Il docente che ne accerti la mancanza, lo comunicherà alla famiglia con annotazione sul Registro elettronico.

2. Il diario scolastico deve essere tenuto in ordine e aggiornato a cura dell'alunno, che vi annoterà le lezioni ed i compiti assegnati in classe dai docenti e riportati sul Registro elettronico.

3. Gli alunni sono tenuti a svolgere e - su richiesta dell'insegnante - a consegnare i compiti assegnati a casa e/o in classe, nei modi e nei tempi definiti dal docente. Eventuali mancanze relative a compiti e consegne devono essere annotate sul Registro elettronico per la comunicazione alle famiglie e, in caso di reiterazione, incideranno sulla valutazione del rendimento scolastico.

Art. 4 - Attività sportive

1. Per le attività sportive integrative deve essere presentato il certificato di stato di buona salute.

2. Se, per motivi di salute, gli alunni non possono frequentare le lezioni, dovrà essere presentata all'Ufficio didattica la domanda di esonero dall'attività sportiva/motoria firmata dai genitori, unitamente al certificato medico attestante l'impossibilità.

3. Gli alunni che per temporanea indisposizione richiedano eccezionalmente l'esonero dalle attività sportive/ motorie dovranno presentare all'insegnante una richiesta scritta e firmata dai genitori.

Art. 5 - Orario delle lezioni

1. L'orario delle lezioni viene deliberato annualmente, secondo la normativa vigente. Può essere modificato qualora lo richiedano esigenze connesse all'assestamento dell'organico ovvero, in caso di necessità, anche nel corso dell'anno, in base alla flessibilità didattica e organizzativa attuata dall'Istituto.

2. Gli alunni possono accedere alle aule cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Il personale docente deve trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

3. Gli alunni e le famiglie sono tenuti ad evitare assembramenti sia in ingresso che in uscita e a liberare velocemente la zona antistante i cancelli di accesso.

Art. 6 - Assenze degli alunni

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, gli alunni della scuola secondaria di primo grado devono frequentare almeno il 75% del monte ore annuale delle lezioni (art. 2 DPR 122/2009). Non vengono computate le ore di assenza per motivi debitamente documentati e rientranti nelle eccezioni definite dal Collegio dei docenti. La relativa certificazione deve essere consegnata il giorno del rientro e comunque entro e non oltre il terzo giorno dal rientro dell'alunno a scuola, al docente in servizio alla prima ora, che la deposita presso l'Ufficio didattica per l'inserimento nel fascicolo dell'alunno.

2. Durante l'assenza, gli alunni/le famiglie sono tenuti ad informarsi sulle attività svolte e sui compiti assegnati.

3. La frequenza di tutte le attività didattiche è obbligatoria. Per gli alunni che non prendono parte ad uscite didattiche e viaggi d'istruzione è obbligatoria la frequenza a scuola nei giorni previsti per tali attività. L'eventuale assenza deve essere giustificata.

La frequenza delle attività di ampliamento dell'offerta formativa è obbligatoria se la famiglia ha scelto di avvalersene.

4. Tutte le assenze devono essere giustificate dai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale, entro e non oltre tre giorni dal rientro a scuola, per la scuola secondaria, esclusivamente tramite Registro elettronico. Per la scuola primaria, le assenze possono essere giustificate anche a mezzo diario. Le mancate giustificazioni dopo tre giorni, saranno segnalate alla famiglia dal Coordinatore di classe.

5. In caso di impegni che comportino assenze programmate per più giorni, la famiglia è tenuta a comunicarlo preventivamente al Coordinatore, che informa il Consiglio di classe, e a concordare con gli insegnanti un eventuale percorso didattico parallelo.

6. Gli alunni assenti in orario mattutino non possono frequentare le lezioni che si tengono in orario pomeridiano, salvo comprovarne motivazioni.

Art. 7 - Ritardi e uscite anticipate

1. La puntualità è un segno di rispetto e tutti sono tenuti ad osservarla. L'ingresso a scuola dopo l'orario di inizio delle lezioni, pertanto, deve avere carattere di eccezionalità.

2. **Scuola secondaria:** se l'alunno accede all'aula entro cinque minuti dall'inizio della prima ora (ritardo lieve), è ammesso in classe dal docente in servizio. Il ritardo lieve deve essere riportato sul Registro elettronico e non necessita di giustificazione. Se si verifica recidiva nei ritardi lievi, il Coordinatore di classe lo segnala alla famiglia.

Se il ritardo è compreso tra i cinque e i dieci minuti dall'inizio della lezione (ritardo grave), l'alunno è ammesso in classe dal docente in servizio. Tale ritardo deve essere riportato sul Registro elettronico e deve essere giustificato. Dopo il terzo ritardo grave, l'alunno sarà ammesso a scuola solo se accompagnato dal genitore/tutore/ercente la responsabilità genitoriale (o suo delegato maggiorenne) fino al centralino, dove firmerà il registro di ingresso.

Superati i dieci minuti dall'inizio delle lezioni non sarà possibile accedere all'aula fino all'inizio della seconda ora di lezione.

Dalle ore 8.10 il cancello sarà chiuso e non sarà possibile accedere all'edificio sino all'inizio della seconda ora di lezione.

L'ingresso in ritardo superiore al ritardo lieve avviene in corrispondenza del cambio d'ora, per non interrompere l'attività didattica e deve essere giustificato.

In tutti i casi di ingresso posticipato della classe (ad esempio, per assenza del docente della prima ora), non è ammesso l'ingresso in ritardo.

Dopo l'inizio della seconda ora non è possibile accedere all'edificio ed essere ammessi alle lezioni, se non in casi eccezionali e opportunamente certificati di visita medica, esami di laboratorio o ritardo documentato dei mezzi pubblici. In questi casi, l'alunno deve essere accompagnato dal genitore/tutore/ercente la responsabilità genitoriale (o suo delegato maggiorenne) fino al centralino, dove esibirà il giustificativo del ritardo. In mancanza del giustificativo, l'alunno non è ammesso a scuola. Il giustificativo sarà poi consegnato dall'alunno al docente in servizio, che lo deposita presso l'Ufficio didattica per l'inserimento nel fascicolo.

Non è mai consentito entrare dopo l'inizio della terza ora di lezione. Fanno eccezione unicamente i casi di permesso annuale di cui al successivo art. 9.

Per il rientro alla settima settima ora non è ammesso ritardo. In tal caso, l'ingresso dopo il suono della campana deve essere annotato sul Registro elettronico e comporta l'applicazione della

sanzione prevista dal Regolamento di disciplina.

3. **Scuola primaria:** Dall'inizio delle lezioni e fino alle 8.40 l'alunno è ammesso in classe solo se accompagnato da un genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale (o suo delegato maggiorenne) fino al centralino, dove firmerà il registro di ingresso.

Dalle ore 8.40 il cancello sarà chiuso e non sarà possibile accedere all'edificio fino alle ore 10.30 o alle ore 12.30 o alle ore 14.30.

4. E' consentito un numero massimo di 5 ritardi per quadri mestre. Non saranno computati nel numero massimo gli ingressi posticipati determinati da visite mediche/esami di laboratorio, se idoneamente documentati.

Il Coordinatore di classe gestirà il conteggio dei ritardi e, esaurito il numero massimo, provvederà, ad informare la famiglia che nel caso di ulteriori ritardi l'alunno sarà riammesso in classe solo se accompagnato dai genitori.

5. La reiterazione dei ritardi, anche brevi, comporta l'applicazione della sanzione prevista dal Regolamento di disciplina ed incide sul giudizio/voto di condotta.

6. Il ritardo nel rientro in classe al termine degli intervalli è annotato sul Registro elettronico. Se reiterato, comporta l'adozione di sanzioni disciplinari a norma di Regolamento di disciplina ed incide sul giudizio/voto di condotta.

7. L'**uscita anticipata** ha carattere di eccezionalità e deve avvenire in corrispondenza del cambio d'ora, per non interrompere l'attività didattica.

È ammessa solo se l'alunno viene prelevato da un genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale o da suo delegato maggiorenne munito di delega scritta e delle copie dei documenti di identità in corso di validità sia del delegante che del delegato.

Non è consentita prima del termine della terza ora e non può avvenire per gli alunni che, nello stesso giorno, siano entrati con un ritardo non lieve.

In caso di necessità, la richiesta di uscita anticipata deve essere presentata, tramite Registro elettronico, con un preavviso di almeno 24 ore. Sono fatte salve le urgenze non preventivabili.

Tutte le uscite anticipate devono essere annotate sul Registro elettronico dal docente in servizio.

È consentito un numero massimo di 5 uscite anticipate per quadri mestre, fatte salve necessità legate a visite mediche, terapie o esami di laboratorio documentate tramite giustificativo.

8. Tutti i ritardi non lievi e le uscite anticipate devono essere giustificati dal genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale, entro e non oltre tre giorni, per la scuola secondaria, esclusivamente tramite Registro elettronico. Per la scuola primaria, possono essere giustificati anche a mezzo diario.

Art. 8 - Indisposizione, infortuni o malori degli alunni

1. In caso di indisposizione, infortunio o malore, il docente in orario, con l'ausilio del collaboratore scolastico addetto al piano, avvertirà tempestivamente il personale preposto al primo soccorso.

Se necessario, l'Ufficio didattica, su richiesta del docente, darà tempestiva comunicazione alla famiglia e l'alunno potrà lasciare l'Istituto solo se prelevato da un genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale o da persona maggiorenne da lui delegata per iscritto, munita delle copie dei documenti di identità in corso di validità sia del delegante che del delegato. L'uscita sarà annotata sul Registro elettronico dal docente in servizio.

2. Se il malore o l'infortunio lo richiede, il soccorritore (docente o ATA) provvederà a chiamare il 112; l'Ufficio didattica avvertirà immediatamente la famiglia e un incaricato della scuola accompagnerà l'alunno in ambulanza, se non è già presente un familiare.

3. Nei plessi privi di uffici amministrativi la comunicazione alla famiglia di cui ai precedenti commi sarà effettuata da un docente o da un commesso.

4. Se strettamente necessario, l'alunno potrà essere accompagnato dal personale scolastico al più

vicino Pronto soccorso. L’Ufficio didattica avvertirà immediatamente la famiglia.

5. Il docente in servizio, il giorno stesso, è tenuto a redigere e depositare presso l’Ufficio didattica una relazione sull’infortunio, per consentire l’apertura della pratica di sinistro.

L’infortunato, entro 24 ore, deve inviare/depositare all’Ufficio didattica il referto medico relativo all’infortunio.

6. Nel caso in cui, dopo il malore o l’infortunio, l’alunno volesse riprendere la frequenza delle lezioni anticipatamente rispetto alla prognosi, la famiglia dovrà farne motivata richiesta al Dirigente, corredata da idonea certificazione medica.

6. In caso di infortunio verificatosi durante un’uscita didattica o viaggio d’istruzione, il docente accompagnatore deve prestare assistenza all’alunno; se necessario, chiamare il 112, accompagnare l’alunno in ospedale e richiedere il certificato medico con prognosi; avvertire la famiglia; trasmettere al più presto via mail all’Ufficio didattica la relazione sull’infortunio e il certificato medico, i cui originali, al rientro, consegnerà al medesimo Ufficio.

7. Di tutti gli infortuni, anche lievi e anche se occorsi durante un’uscita didattica o un viaggio di istruzione, deve essere data immediata comunicazione al Dirigente o ad uno dei suoi collaboratori.

Art. 9 - Permessi annuali di entrata posticipata/uscita anticipata

Le entrate posticipate e le uscite anticipate vengono autorizzate dal Dirigente su richiesta della famiglia con cadenza annuale esclusivamente per motivi, debitamente documentati, legati all’effettuazione di terapie mediche.

Art. 10 – Uscite autonome ed uscite per esigenze di servizio

1. L’uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di primo grado al termine dell’orario curricolare deve essere espressamente autorizzata dai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale, attraverso la compilazione di un apposito modulo.

2. Nella scuola secondaria di primo grado, l’assenza del docente nelle prime o ultime ore, se preannunciata in tempo utile e se non è possibile la sostituzione, è notificata alle famiglie sul Registro elettronico. Il genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale dovrà autorizzare l’uscita anticipata: in mancanza di autorizzazione, lo studente non potrà lasciare l’Istituto e verrà inserito in altra classe.

Art. 11 – Viaggi di istruzione e uscite didattiche

I viaggi d’istruzione e le uscite didattiche sono a tutti gli effetti attività didattiche.

Gli studenti impegnati in tali attività sono pertanto tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

Le mancanze disciplinari commesse durante i viaggi di istruzione e le uscite didattiche saranno sanzionate in base a quanto previsto dal Regolamento di disciplina.

Art. 12 – Abbigliamento

Agli studenti e a tutto il personale è prescritto un abbigliamento consono all’ambiente scolastico.

Durante tutte le attività didattiche è vietato indossare cappelli o cappucci.

Il mancato rispetto del presente articolo sarà segnalato alla famiglia dal Coordinatore di classe tramite il Registro elettronico.

Art. 13 – Dispositivi multimediali

1. All’interno dell’edificio scolastico, ciascuno è responsabile dei propri dispositivi multimediali: il loro smarrimento o danno per nessuna ragione può essere imputato alla scuola.

2. In ogni momento della vita scolastica, anche durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, e in qualunque spazio dell’Istituto, è proibito utilizzare, anche per fini educativi e didattici (cfr. nota

ministeriale prot. 5274/2024), telefoni cellulari e smartphone che devono essere spenti e tenuti nello zaino.

L'inosservanza del predetto divieto comporterà l'irrogazione delle sanzioni previste dal Regolamento di disciplina ed il ritiro immediato del dispositivo da parte del docente, che ne dà atto nel Registro elettronico. La riconsegna del dispositivo potrà avvenire, lo stesso giorno del ritiro o in un giorno successivo previo appuntamento con docente, solo ad un genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale.

L'inosservanza del divieto durante le prove di verifica costituisce un'aggravante dal punto di vista disciplinare.

3. Agli alunni non è consentito l'uso di altri dispositivi personali (es: pc e tablet) e delle attrezzature e reti della scuola, salvo necessità didattiche autorizzate dal docente che ne vigilerà l'utilizzo.

In tal caso, l'utilizzo è consentito secondo le indicazioni del docente e solo per l'attività didattica prevista e per il tempo necessario al suo svolgimento.

In caso di uso improprio, il dispositivo personale verrà ritirato dal docente in servizio, che comunicherà il ritiro alla famiglia tramite Registro elettronico. La riconsegna potrà essere effettuata - lo stesso giorno o in giorno diverso, previo appuntamento con il docente - esclusivamente ad un genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale.

4. Gli alunni che, sulla base di un PDP o PEI, si avvalgono di pc o tablet personali o forniti dalla scuola devono attenersi alle indicazioni d'uso contenute nel piano o fornite dal docente di disciplina o di sostegno.

5. Per eventuali comunicazioni urgenti con la famiglia, si utilizzerà il telefono della scuola. L'alunno, previa autorizzazione del docente in servizio, si recherà presso l'Ufficio didattica, accompagnato dal collaboratore scolastico del piano. Un addetto all'Ufficio didattica contatterà la famiglia, comunicando quanto richiesto dall'alunno.

6. Durante i viaggi di istruzione i docenti accompagnatori indicheranno agli alunni le modalità di comunicazione con le famiglie.

7. A tutto il personale scolastico, durante l'attività lavorativa, è vietato l'uso del telefono cellulare e dei dispositivi digitali, elettronici e multimediali per scopi privati.

8. L'indebita e non autorizzata acquisizione di immagini, riprese o audio all'interno dell'edificio scolastico, invio a terzi o pubblicazione di foto, suoni o filmati da parte di alunni, personale e genitori si configura come violazione della privacy e comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 14 – Vigilanza

1. Tutto il personale è tenuto ad effettuare una puntuale vigilanza sugli alunni durante la loro permanenza a scuola.

2. I docenti sono tenuti alla vigilanza sugli alunni loro affidati secondo l'orario scolastico.

Devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Il cambio dei docenti nelle classi deve essere sollecito. Il docente che non ha avuto nell'ora precedente un impegno di servizio, è tenuto a raggiungere l'aula tempestivamente per subentrare al collega. Il docente che termina il suo orario di servizio, prima di lasciare l'aula, deve attendere l'arrivo del collega.

3. I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza negli spazi comuni (corridoi, atrii, scale e servizi igienici) sul piano loro assegnato dal DSGA; in ingresso e in uscita da scuola; durante la temporanea assenza dei docenti e nel cambio d'ora di lezione.

4. Durante l'intervallo, i docenti in orario devono effettuare la vigilanza sugli alunni nelle vicinanze della propria aula sino al termine dell'intervallo. I collaboratori scolastici in servizio sul piano collaborano alla vigilanza, presidiando, in particolare, lo spazio antistante i servizi igienici.

Art. 15 – Utilizzo degli spazi e delle loro dotazioni

1. E' necessario che gli alunni si assumano la responsabilità dei locali frequentati e del corretto utilizzo delle loro dotazioni: le attrezzature didattiche, gli arredi e l'intero ambiente scolastico costituiscono un patrimonio essenziale al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento indicati nel PTOF.

Ogni classe ed ogni docente, all'ingresso in aula o laboratorio, prende in consegna il locale, le suppellettili, gli arredi ed i materiali didattici ivi presenti. Al termine delle lezioni, il locale deve essere lasciato pulito ed in ordine.

I docenti devono vigilare sul comportamento degli alunni, al fine di evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e/o alle cose mobili e immobili.

2. Gli alunni sono tenuti alla buona conservazione della propria aula e delle dotazioni ivi presenti.

Non devono gettare rifiuti e carte in aula e negli spazi comuni e sono tenuti ad utilizzare gli appositi cestini per la raccolta differenziata.

3. Il funzionamento e l'utilizzo della biblioteca, delle palestre, dei laboratori e delle aule è disciplinato dalle norme di sicurezza vigenti e da appositi regolamenti, a cui l'intera comunità scolastica è tenuta ad attenersi.

Gli alunni devono indossare l'abbigliamento e gli accessori richiesti nelle palestre e nei laboratori.

Nei laboratori informatici, l'uso di pc e portatili è consentito esclusivamente in presenza e sotto la supervisione del docente, le cui indicazioni gli alunni devono osservare scrupolosamente.

4. L'utilizzo di LIM/panel e pc di classe è consentito solo ai docenti. Gli alunni potranno utilizzarli solo per motivi didattici, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del docente.

Al termine delle lezioni, tutti i dispositivi in dotazione alla classe devono essere correttamente spenti.

5. In caso di danni al patrimonio dell'Istituto, il soggetto tenuto per legge (in caso di minori, i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale) dovrà provvedere al risarcimento, nel termine di 15 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. La misura del danno e le modalità di pagamento saranno comunicate nella richiesta di risarcimento.

Nell'ipotesi in cui non sia individuato il responsabile, al risarcimento pro quota sono tenuti tutte le persone presenti nel locale (aula, laboratorio, palestra, biblioteca) nel momento in cui il danno si è verificato ovvero l'intera comunità scolastica se il danno riguarda le parti comuni (ad esempio, atrio, scale, servizi igienici, cortile). Sono fatte salve le ipotesi di palese esclusione di responsabilità (ad esempio, alunni assenti).

6. L'Istituto non è responsabile per la custodia dei beni di proprietà degli allievi. Si raccomanda di non portare a scuola oggetti di valore o somme ingenti di denaro e di non lasciare mai incustoditi i propri beni. Gli oggetti smarriti e rinvenuti saranno depositati al centralino del plesso.

Art. 16 - Norme sul servizio mensa

1. L'attività mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa, durante il quale gli alunni dovranno mantenere un comportamento corretto.

2. Eventuali esigenze particolari (allergie, diete, motivazioni religiose) dovranno essere segnalate seguendo le procedure e utilizzando la modulistica prevista.

Art. 17 – Presenza di esterni e genitori

1. Dell'accesso alla scuola è responsabile esclusivamente il personale ATA addetto alla portineria.

2. L'accesso all'edificio scolastico è ammesso solo alle persone autorizzate dal Dirigente scolastico:

- per genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale/delegati, l'accesso è limitato all'Ufficio didattica, nei giorni e negli orari di ricevimento.
- per nessun motivo è consentito l'accesso e la permanenza nell'edificio scolastico (eccetto Ufficio didattica e portineria, nel solo caso di uscita anticipata) di genitori/tutori/esercenti la

responsabilità genitoriale/delegati durante lo svolgimento delle attività didattiche.

- i colloqui con i docenti si tengono solo su appuntamento richiesto, per la scuola secondaria, esclusivamente tramite registro elettronico; per la scuola primaria, in alternativa, la richiesta può essere presentata tramite diario
- al termine delle attività didattiche genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale/delegati attendono l'uscita degli alunni all'esterno dei cancelli di ingresso all'edificio
- in tutti i plessi, per ragioni di sicurezza, è vietato a genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale/delegati l'accesso al cortile e all'atrio
- esperti esterni e genitori potranno accedere ai locali della scuola durante l'orario delle lezioni esclusivamente se la loro presenza rientra in una attività programmata dal team dei docenti o dal consiglio di classe e solo previa autorizzazione della dirigenza.

Art. 18 – Divieto di fumo

Ai sensi della L. 128/2013, in tutti i plessi è vietato a tutti coloro che hanno accesso alla scuola (studenti, personale scolastico, genitori, esterni a vario titolo) fumare in tutti gli spazi della scuola, ivi compreso il cortile interno alla cancellata che delimita l'edificio scolastico. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche. La violazione comporta l'irrogazione di sanzioni pecuniarie da parte dei responsabili preposti alla vigilanza.

Art. 19 – Comunicazioni scuola/famiglia e Registro elettronico

1. La scuola comunica con le famiglie attraverso le circolari, il Registro elettronico ed il sito web dell'istituzione.

In caso di necessità e per informazioni indirizzate ad un numero limitato di destinatari, le comunicazioni possono avvenire via mail, utilizzando esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica del dominio @calasanzio.edu.it assegnati dalla scuola.

2. Il Registro elettronico è lo strumento ufficiale di comunicazione dei docenti con le famiglie.

I docenti sono tenuti a:

- compilare quotidianamente il Registro elettronico di classe e personale
- riportare i compiti assegnati, le verifiche programmate ed i voti
- registrare le assenze, i ritardi, le uscite anticipate
- verificare la tempestività delle giustificazioni da parte delle famiglie
- annotare il rinvio ad eventuali comunicazioni effettuate a mezzo Classroom e/o via mail, relative a compiti, attività svolte, verifiche, materiale didattico.

Art. 20 – I genitori e la scuola

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

2. I genitori si impegnano a:

- a) trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale
- b) collaborare con la scuola e, in particolare, con i docenti a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno
- c) controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni inserite sul Registro elettronico e sul sito web dell'Istituto o, in caso di necessità, inviate via mail dalla scuola
- d) partecipare con regolarità alle riunioni previste
- e) favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola
- f) garantire la massima puntualità sia in ingresso che nel ritiro dell'alunno in uscita (in caso di ritardo, si impegnano ad avvertire telefonicamente la scuola)

- g) rispettare le modalità e le tempistiche di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate
 - h) sostenere gli insegnanti controllando lo studio domestico
 - i) educare i figli a un comportamento corretto durante la vita scolastica
 - l) in caso di convocazione, rendersi disponibili agli incontri richiesti
 - m) rispettare le regole di accesso all'edificio scolastico.
3. Contestualmente all'iscrizione al primo anno scolastico, i genitori, gli studenti e la scuola sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità di cui al DPR n. 235/2007 (eventuali integrazioni e revisioni richiedono una nuova adesione).

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla vigente normativa di legge e contrattuale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione sul sito istituzionale.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento d'Istituto si applicano fino a quando non intervengano modifiche/revisioni ovvero sino a modifiche delle disposizioni normative in esso richiamate.